



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF054

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 2

OGGETTO	E-FATTURA ED OPERATORI SANITARI – CHIARIMENTI DELLE ENTRATE
RIFERIMENTI	INTERPELLO 78/2019 – ART. 10-BIS DL 119/2018 – ART. 9-BIS C. 2 DL 135/2018
CIRCOLARE DEL	21/03/2019

Sintesi: in risposta ad un interpello di un fisioterapista che opera sia a titolo personale (quale professionista) che quale titolare di impresa individuale (struttura sanitaria di fisioterapia), l'Agenzia Entrate ha chiarito che:

- in tutti i casi in cui la fattura per la prestazione viene emessa al paziente: vige il divieto di fattura elettronica (non rilevando se i dati della fattura sono trasmessi al sistema TS o meno)
- per le fatture emesse dai fisioterapisti nei suoi confronti (quale ditta individuale o professionista): ricorre l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica.

Non viene, comunque, chiarito, se la ditta individuale si configuri quale "struttura sanitaria accreditata" obbligata all'invio dei dati al sistema TS.

Come noto, gli operatori sanitari, per il 2019, rimangono estranei agli obblighi di fatturazione elettronica. La recente risposta n. 78/2019 ad uno specifico interpello l'occasione per fare il punto della situazione.

Excursus normativo

L'art. 10-bis DL 119/2018 (come modificato dall'art. 53 Legge di bilancio 2019): prevede che:


- ✓ per il **solo anno 2019** (dall'anno successivo l'obbligo ricorre ordinariamente)
- ✓ i "soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria" ai fini del 730 precompilato "non possono emettere fatture elettroniche" (con obbligo di adozione della fattura cartacea)
- ✓ "con riferimento alle **fatture i cui dati sono da inviare al sistema Tessera Sanitaria**".

Chiarimenti delle FAQ e dei Videoforum: l'Agenzia ha fornito i seguenti chiarimenti relativi al divieto di emissione di F.E. da parte degli operatori sanitari:

- ✓ Faq 57: è assoluto, estendendosi anche al caso di "opposizione" del contribuente alla trasmissione al sistema TS dei dati dell'operazione (anche in questo caso andrà emessa fattura cartacea)
- ✓ Faq 58: il divieto si applica se va comunicato al sistema TS anche un solo addebito nell'ambito della fattura
- ✓ non si estende ad altre comunicazioni telematiche obbligatorie (es: spese funebri - Videoforum 15/01/2019)
- ✓ Faq 59: il fisioterapista e gli altri soggetti non tenuti all'invio dei dati al sistema TS non devono emettere fattura elettronica.

Art. 9 c-bis c. 2 DL 135/2008 (come convertito):

- ✓ con riferimento alle sole fatture per prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche
- ✓ viene **esteso il divieto di utilizzo della fatturazione elettronica** per il periodo d'imposta 2019 in relazione agli **operatori sanitari** anche ai **soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema TS**.



Posto che la legge di conversione del citato DL 135/2018 (cd. "Decreto semplificazione") entrata in vigore il 13/02/2019, per i contribuenti non obbligati all'invio al sistema TS si è verificata una modifica in corso d'anno.



Esempio: un fisioterapista, per le prestazioni sanitarie rese ai propri clienti privati:

- ✓ fino al 12/02/2019: è stato obbligato ad utilizzare la fattura elettronica (in quanto non obbligato al STS)
- ✓ dal 13/02/2019: sarà obbligato ad emettere la fattura in formato cartaceo.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nell'interpello n. 78/2019 è stato posto il seguente problema:

- un fisioterapista (cd. "paramedico", in quanto soggetto diverso da un medico ma comunque abilitato all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria ai sensi delle leggi sanitarie)
- esercita l'attività quale professionista individuale
- risultando inoltre titolare di un ambulatorio fisioterapico, autorizzato all'esercizio della attività sanitaria (tramite istituzione di un "direttore sanitario").

L'istante richiede:

- se quest'ultima attività vada inquadrata tra le "strutture sanitarie accreditate" per l'erogazione di servizi sanitari, in quanto tale obbligata all'invio dei dati al sistema TS
- se il fisioterapista terzi che fatturano all'impresa abbiano l'obbligo o meno di fattura elettronica.

A tal fine l'Agenzia delle Entrate:

- ⇒ non risponde al primo quesito (permanendo il dubbio se tali soggetti vadano inquadrati come "strutture sanitarie" obbligate al STS, come si ritiene – v. RF flash 12/2019)
- ⇒ limitandosi a chiarire che le prestazioni sanitarie:
 - a) **commissionate dai pazienti (e ad essi fatturate)**: non sono mai soggette a fattura elettronica, a prescindere:
 - ✓ **dal soggetto che le eroga** (persona fisica, società, ecc.)
 - ✓ **o dall'invio, o meno, dei relativi dati al Sistema TS**
 - b) **commissionate dal professionista o imprenditore individuale**:
 - ✓ **posto che sono fatturate** al professionista/imprenditore, e **non direttamente al paziente**
 - ✓ **rimangono obbligate alla fatturazione elettronica** (sempre che non si tratti di contribuenti in regime forfettario o dei minimi).

CONCLUSIONI

La risposta dell'Agenzia risulta coerente con l'impostazione normativa.


Infatti se la fattura viene emessa nei confronti:

a) del paziente: risultano **esclusi da fattura elettronica**:

- sia i soggetti obbligati all'invio al sistema TS (es: struttura sanitaria) ex art. 10-bis DL 119/2018
- sia quelli non soggetti a tale obbligo (es: fisioterapista quale professionista) ex art. 9-bis DL 135/2018

b) di soggetti diversi dal paziente:

- non opera alcun divieto di utilizzo della fattura elettronica
- che, dunque, torna obbligatoria (salve le altre esclusioni soggettive dei contribuenti minimi o forfettari).



SANZIONI: rimangono nel dubbio gli eventuali profili sanzionatori connessi al **divieto di emissione della fattura in formato xml**; in particolare non è chiaro se trovi applicazione il concetto di violazione di natura:

- ✓ **sostanziale** (in modo analogo al caso "speculare"), considerando, quindi, la **fattura "omessa"**
- ✓ **formale**, con applicazione di una **sanzione fissa** (di €. 250 ex art. 9 D.lgs 471/97 o di €. 1.000 per periodo d'imposta ex art. 11 D.lgs 471/97).